

ROMA



Protocollo RC n. 14686/2020

Deliberazione n. 110

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2020

VERBALE N. 59

Seduta Pubblica del 10 settembre 2020

Presidenza: DE VITO

L'anno 2020, il giorno di giovedì 10 del mese di settembre, alle ore 14,00 nella Sala delle Bandiere di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità telematica l'Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e delle disposizioni del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 5/2020, n. 7/2020 e n. 8/2020.

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati Simona, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna

Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefano Enrico, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Diaco Daniele, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Sturni Angelo, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Cafarotti Carlo e Lemmetti Gianni.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, tramite specifico applicativo, la 138<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

138<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. n. 86 del 26 giugno 2020)

**Modifiche al Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 66 del 10 settembre 2019, e ripubblicazione integrale dello stesso.**

Premesso che l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 334 del 21 dicembre 1998 è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate che contiene principi e criteri generali applicabili alle entrate proprie di Roma Capitale;

nel corso degli anni, il predetto Regolamento è stato più volte oggetto di modificazioni da parte dell'Organo consiliare;

con deliberazione n. 72 del 30/31 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha disposto l'abrogazione della deliberazione consiliare n. 334 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, e la contestuale approvazione del nuovo Regolamento Generale delle Entrate, successivamente modificato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 24 luglio 2014;

l'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 66 del 10 settembre 2019 ha approvato il nuovo Regolamento Generale delle Entrate che comprende, oltre alla disciplina della gestione e riscossione delle entrate proprie di Roma Capitale, anche quella degli istituti deflattivi del contenzioso - autotutela, accertamento con adesione e interpello - nonché del ravvedimento operoso;

l'articolo 10-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, novellando l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ha ampliato l'ambito operativo del ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate;

in particolare, a decorrere dal 25 dicembre 2019, data di entrata in vigore della modifica ex art. 10-bis del citato D.L. n. 124 del 2019, si applicano ai tributi locali anche le seguenti riduzioni della sanzione: a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di un anno dalla scadenza ed entro due anni dall'omissione; a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di due anni dall'omissione o dall'errore; a 1/5 del minimo della sanzione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ovvero mediante Processo verbale di constatazione - Pvc - salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali, o documenti di trasporto, o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale;

l'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, prevede, tra l'altro, l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5, comma 2, a decorrere dal 30 giugno 2020, al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini;

la riforma della riscossione delle entrate degli enti locali prevista dalla legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020), comporta la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari che disciplinano l'accertamento e la riscossione coattiva delle entrate proprie di Roma Capitale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi da 784 e seguenti, della predetta legge n. 160 del 2019, nonché di riformulare la dilazione dei pagamenti delle entrate, prevedendo una specifica disposizione per la dilazione delle somme derivanti da accertamenti esecutivi.

Considerato che in materia di compensazione delle entrate extra tributarie, si ritiene di prevedere che la stessa venga effettuata nell'ambito della medesima entrata, al fine di realizzare una più puntuale coordinamento della predetta compensazione ai principi di contabilità;

risulta necessario aggiornare i richiami normativi contenuti nelle disposizioni regolamentari alle leggi intervenute successivamente all'adozione del provvedimento oggetto di modifica, nonché intervenire su alcune disposizioni, anche con modifiche di stile, per una più chiara formulazione delle stesse;

in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento in oggetto e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

l'articolo 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'esercizio 2020, ha differito al 31 luglio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Atteso che, in data 19 maggio 2020 il Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche, ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: C. Saccotelli";

che in data 19 maggio 2020 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: S. Cervi;

che, in data 28 maggio 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: A Guiducci";

che l'Organismo di Revisione Economico-Finanziaria di Roma Capitale, con nota prot. n. RQ/13061 del 30 luglio 2020 ha espresso il parere che di seguito si riporta: “parere favorevole sulla proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina (prot. n. RC/14686/2020, trasmessa con nota del Segretariato Generale prot. n. RC/17294 del 26 giugno 2020, acquisita con prot. n. RQ/11219 del 30 giugno 2020) avente per oggetto: “Modifiche al Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 66 del 10 settembre 2019, e ripubblicazione integrale dello stesso.” (Dec. G.C. 86 del 26 giugno 2020).

Dato atto che la proposta, in data 26 giugno 2020, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

che è pervenuto dai Consigli dei Municipi I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII parere favorevole, senza alcuna osservazione;

che il Consiglio del Municipio XV ha comunicato di non aver approvato la proposta;

che i restanti Consigli dei Municipi non hanno fatto pervenire alcun parere;

che la Giunta Capitolina, nella seduta del 4 settembre 2020 si dichiara favorevole all'ulteriore corso della proposta.

che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 4 agosto 2020, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto;

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'articolo 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 10-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

Visto l'articolo 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

Visto l'articolo 1, commi da 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Vista legge 27 luglio 2000, n. 212, denominata "Statuto del contribuente";

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 66 del 10 settembre 2019.

Visto il parere favorevole dei Dirigenti responsabili del Servizio, Claudio Saccotelli e Tonino Egiddi, espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL (approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.), in ordine all'emendamento approvato.

Per quanto esposto in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA  
DELIBERA

- di modificare il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 66 del 10 settembre 2019, come di seguito indicato:
  - A) All'articolo 1, comma 1, dopo le parole "alla legge 27 dicembre 2006, n. 296", sono aggiunte le parole "alla legge 27 dicembre 2019, n. 160".
  - B) All'articolo 2, il comma 2 è eliminato e l'articolo è così rinumerato:
    - "Articolo 2  
Principi in materia di entrate
    - 1. Per ciascun tipo di entrata, Roma Capitale ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. I regolamenti entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge statale.
    - 2. I regolamenti che disciplinano le entrate, anche tributarie, sono adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge per quanto attiene agli elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie imponibili e alla misura massima dell'aliquota o delle tariffe; possono prevedere agevolazioni nei confronti dei contribuenti; sono improntati all'esigenza di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti; definiscono le regole procedurali cui si informano l'accertamento, la riscossione, il rimborso, l'interpello e l'autotutela.
    - 3. Le modifiche delle disposizioni in materia di tributi non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore ovvero dall'adozione dei provvedimenti di attuazione."
  - C) All'articolo 7, comma 2, lettera e), dopo la parola "ingiunzioni", sono aggiunte le parole "e degli avvisi di accertamento esecutivi".
  - D) All'articolo 9, comma 2, le parole "anche mediante il ricorso a convenzioni e accordi con il sistema bancario e postale" sono eliminate.
  - E) All'articolo 9, comma 3, lettera e), le parole "il servizio PagoPA" sono sostituite con le parole "la piattaforma nazionale dei pagamenti PagoPA;".
  - F) All'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:
    - "2. L'obbligazione extra-tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito della medesima entrata, tenuto conto dei principi stabiliti dal codice civile."
  - G) All'articolo 15, comma 1, la lettera d) è riformulata e sono aggiunte le lettere e) ed f):

- “d) a un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro due anni dalla violazione commessa;
- e) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due anni dalla violazione commessa;
- f) un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita dopo il ricevimento del processo verbale di constatazione della violazione o dell'invito bonario di cui all'articolo 26, ma prima della notificazione dell'avviso di accertamento.”

H) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

#### "Articolo 27

##### Accertamento delle entrate tributarie ed extra-tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il responsabile dell'entrata, ove siano riscontrate omissioni parziali o totali di adempimenti, provvede alla notificazione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio oppure, nei casi di entrate extratributarie, di un avviso di pagamento. I suddetti atti devono essere motivati indicando le ragioni in fatto e in diritto che li hanno determinati. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Gli avvisi, sottoscritti dal responsabile dell'entrata, devono contenere, inoltre, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Se vengono citate norme di legge o regolamento, il loro contenuto va indicato in calce all'atto.
3. Gli avvisi di cui al comma 2 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono contenere, altresì, l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, in caso di entrate tributarie, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, in caso di entrate extra-tributarie; l'indicazione che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150; l'indicazione che costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. L'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo può essere preceduta dalla notificazione di un avviso di liquidazione, con contestuale messa in mora del debitore. Il predetto atto, sottoscritto dal responsabile dell'entrata, deve essere motivato indicando le ragioni in fatto e in diritto che lo hanno determinato; se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. L'atto deve contenere, inoltre, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è

possibile ottenere informazioni complete in merito allo stesso, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento e l'avvertenza che in caso di mancato adempimento si procederà alla riscossione coattiva secondo le disposizioni vigenti.

5. La notificazione degli avvisi di accertamento esecutivi e del connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, relativi alle entrate tributarie, è effettuata nei termini stabiliti dall'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La notificazione degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate extratributarie è effettuata nei termini prescritti dal codice civile e dalle leggi di settore.
6. Ai fini dei controlli sostanziali sulle entrate, può essere applicato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, secondo i criteri e le modalità contenute nel Capo II del Titolo III."
  - I) All'articolo 30, comma 1, dopo le parole "Statuto del contribuente", è aggiunto il periodo "e le disposizioni contenute nel vigente Regolamento capitolino che disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale."
  - L) L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Articolo 32  
Dilazione dei pagamenti

1. Il responsabile dell'entrata, ovvero l'agente della riscossione per gli importi iscritti a ruolo, può concedere, su richiesta del debitore, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute. Per gli importi oggetto di ingiunzione fiscale, la richiesta di dilazione deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure cautelari ed esecutive.
2. Salvo quanto disposto nei regolamenti di settore, non sono soggette a dilazione di pagamento le entrate ordinarie dovute con periodicità annuale o infra-annuale.
3. Per gli importi relativi a entrate tributarie ed extra-tributarie richiesti prima della notificazione di avvisi di accertamento esecutivi o di ingiunzioni fiscali, il responsabile dell'entrata concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
  - a) ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall'entità della somma da rateizzare, fino ad un massimo di 24 rate con un importo minimo di euro 50 per ciascuna;
  - b) applicazione degli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento;
  - c) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
  - d) il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla dilazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni, ove prescritte, dedotto quanto versato, è inviato a riscossione coattiva secondo le disposizioni contenute nel Capo V del presente Regolamento.

4. La dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo è effettuata dall'agente della riscossione secondo i criteri e le modalità di cui al D.P.R. n. 602 del 1973.
5. Le disposizioni relative alla dilazione dei pagamenti contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate incompatibili con il presente articolo devono intendersi abrogate."

M) Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente articolo 32-bis:

"Articolo 32-bis

Dilazione delle somme richieste con accertamenti esecutivi

1. Il responsabile dell'entrata, ovvero il soggetto affidatario di cui all'articolo 33, comma 3, del presente Regolamento, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore si trovi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e che l'importo da rateizzare sia superiore a euro 100,00, tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
  - a) per importi da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - b) per importi da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - c) per importi da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - d) per importi da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da ventiquattro a trentasei rate mensili;
  - e) per importi oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
 Nei casi di rateizzazione di importi pari o superiori a euro 30.000,00, l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'IVASS, e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate, a condizione che non sia intervenuta decadenza, ai sensi del comma 5.
3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
4. Sulle somme dovute, con esclusione delle sanzioni, degli interessi, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, si applicano gli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di dilazione, comporta automaticamente la decadenza dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639 del 1910 emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.

N) L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

### "Articolo 33

#### Attività di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata tramite l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In alternativa, tramite la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o tramite l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, avvalendosi anche delle disposizioni del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 gg-quater punto 1), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'articolo 36 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. L'accertamento e la riscossione coattiva dei crediti tributari ed extra-tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni, penali o interessi, ha luogo quando l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, sia superiore a euro 16,00, salvo che sia diversamente stabilito dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi di affidamento a terzi dei servizi di gestione, accertamento e riscossione dell'entrata.

O) All'articolo 35, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3:

"A decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'applicazione delle disposizioni concernenti l'avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle ingiunzioni si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 794 a 803 della medesima legge."

P) All'articolo 69, dopo il comma 1, è aggiunto il comma 2 con la seguente formulazione:

2. I pagamenti del canone iniziative pubblicitarie (CIP) e del contributo di soggiorno, relativi al solo anno d'imposta 2020, possono essere oggetto di rateizzazione. La rateizzazione è concessa, su istanza del contribuente, secondo i criteri e le modalità indicate nell'articolo 32, comma 3, del presente Regolamento. Resta fermo che per i pagamenti relativi alle annualità precedenti il 2020, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 32.
- di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento Generale delle Entrate, come modificato dal presente dispositivo. Il testo del Regolamento con le modifiche è riportato nell'allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento.



## REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 10 settembre 2019 e  
successivamente modificato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 110 del 10 settembre 2020

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Principi in materia di entrate
- Articolo 3 - Definizione delle competenze
- Articolo 4 - Criteri di determinazione delle aliquote, tariffe e canoni
- Articolo 5 - Rapporti con i contribuenti

### TITOLO II - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

#### CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 6 - Forme di gestione
- Articolo 7 - Funzionari responsabili delle entrate
- Articolo 8 - Regime dei dati acquisiti

#### CAPO II - RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE

- Articolo 9 - Modalità di pagamento delle entrate
- Articolo 10 - Rimborsi
- Articolo 11 - Rimborsi di somme iscritte a ruolo risultate indebite
- Articolo 12 - Compensazione
- Articolo 13 - Importi minimi per riscossione ordinaria e rimborsi

#### CAPO III - RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Articolo 14 - Definizione
- Articolo 15 - Regolarizzazione dei versamenti omessi o irregolari
- Articolo 16 - Regolarizzazione delle violazioni per infedeltà od omissioni della dichiarazione
- Articolo 17 - Regolarizzazione di altre violazioni
- Articolo 18 - Perfezionamento del ravvedimento
- Articolo 19 - Cause ostative al ravvedimento
- Articolo 20 - Errore scusabile

#### CAPO IV - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Articolo 21 - Attività di controllo
- Articolo 22 - Collaborazione con altri Enti
- Articolo 23 - Controlli sul territorio
- Articolo 24 - Accessi, ispezioni e verifiche
- Articolo 25 - Codice di comportamento degli agenti accertatori
- Articolo 26 - Avviso o invito bonario
- Articolo 27 - Accertamento delle entrate tributarie ed extra-tributarie
- Articolo 28 - Notificazione degli atti

- Articolo 29 - Ripetibilità delle spese di notifica
- Articolo 30 - Sanzioni
- Articolo 31 - Interessi
- Articolo 32 - Dilazione dei pagamenti
- Articolo 32-bis - Dilazione delle somme richieste con accertamenti esecutivi

#### CAPO V - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

- Articolo 33 - Attività di riscossione coattiva
- Articolo 34 - Misure cautelari
- Articolo 35 - Ingiunzione
- Articolo 36 - Azioni cautelari ed esecutive
- Articolo 37 - Attività pre-coattiva

### TITOLO III - STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

#### CAPO I - AUTOTUTELA

- Articolo 38 - Definizione
- Articolo 39 - Competenza
- Articolo 40 - Iniziativa
- Articolo 41 - Fattispecie
- Articolo 42 - Autotutela in pendenza di giudizio
- Articolo 43 - Autotutela su istanza di parte
- Articolo 44 - Procedura
- Articolo 45 - Decisione
- Articolo 46 - Disposizioni finali in materia di autotutela

#### CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 47 - Ambito di applicazione
- Articolo 48 - Effetti della definizione
- Articolo 49 - Riduzione delle sanzioni
- Articolo 50 - Ufficio competente e responsabile del procedimento
- Articolo 51 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
- Articolo 52 - Comparizione e termini di avvio del procedimento
- Articolo 53 - Contraddittorio e contenuto della definizione
- Articolo 54 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Articolo 55 - Invito a comparire e rinuncia all'istanza
- Articolo 56 - Atto di accertamento con adesione
- Articolo 57 - Perfezionamento della definizione
- Articolo 58 - Versamento rateale
- Articolo 59 - Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione dell'atto di accertamento
- Articolo 60 - Modalità di pagamento

### CAPO III - INTERPELLO

- Articolo 61 - Fonti, oggetto, definizioni
- Articolo 62 - Presupposti
- Articolo 63 - Contenuto dell'istanza
- Articolo 64 - Procedura
- Articolo 65 - Cause di inammissibilità dell'istanza
- Articolo 66 - Effetti
- Articolo 67 - Rettifica
- Articolo 68 - Monitoraggio e coordinamento

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 69 - Abrogazioni

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate proprie, anche di natura tributaria, di Roma Capitale, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla legge 15 maggio 1997, n. 127, alla legge 27 luglio 2000, n. 212, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le entrate di cui al comma 1, salvo che non sia diversamente stabilito nei singoli regolamenti. In ogni caso, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Il presente regolamento indica i criteri per la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei canoni, le modalità generali di gestione e riscossione, anche coattiva, delle entrate di Roma Capitale, reca la disciplina delle attività di accertamento e degli strumenti deflattivi del contenzioso, in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi, nello Statuto di Roma Capitale e nel Regolamento di contabilità.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dai regolamenti delle singole entrate si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Articolo 2 Principi in materia di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata, Roma Capitale ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. I regolamenti entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. I regolamenti che disciplinano le entrate, anche tributarie, sono adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge per quanto attiene agli elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie imponibili e alla misura massima dell'aliquota o delle tariffe; possono prevedere agevolazioni nei confronti dei contribuenti; sono improntati all'esigenza di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti; definiscono le regole procedurali cui si informano l'accertamento, la riscossione, il rimborso, l'interpello e l'autotutela.

3. Le modifiche delle disposizioni in materia di tributi non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore ovvero dall'adozione dei provvedimenti di attuazione.

### Articolo 3

#### Definizione delle competenze

1. L'Assemblea Capitolina approva i regolamenti di cui all'articolo 2 e, in conformità ad essi, delibera, ai sensi dell'articolo 4, le aliquote, i canoni, le tariffe e i corrispettivi determinati dalla Giunta Capitolina, nell'ambito del processo di approvazione del bilancio di previsione. L'Assemblea Capitolina delibera, altresì, la misura delle addizionali ai tributi statali o regionali, nei limiti consentiti dalle norme di legge.
2. La Giunta Capitolina determina le aliquote, i canoni, le tariffe e i corrispettivi e delibera le disposizioni di attuazione, nonché i criteri cui si informa la gestione delle entrate e il controllo degli adempimenti degli utenti e dei contribuenti; stabilisce le linee guida in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale; sospende, differisce o rimette nei termini gli adempimenti connessi agli obblighi relativi alle entrate di competenza di Roma Capitale per comprovate circostanze di carattere generale.
3. Il Dipartimento Risorse Economiche promuove il coordinamento dei processi inerenti la definizione, l'accertamento e la riscossione delle entrate di Roma Capitale, nonché l'emanazione di direttive e chiarimenti in materia.
4. Il Dipartimento Risorse Economiche promuove la partecipazione di Roma Capitale all'attività di accertamento e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva di cui all'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. Il responsabile dell'entrata di cui all'articolo 7 assume i provvedimenti applicativi finalizzati a riscuotere o rimborsare, ad accertare la sussistenza e l'entità dell'obbligo a carico dell'utente o del contribuente inadempiente, nel rispetto dei principi di legittimità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

### Articolo 4

#### Criteri di determinazione delle aliquote, tariffe e canoni

1. Le aliquote, le tariffe e i canoni, eventualmente differenziati per categorie di contribuenti e in ragione della capacità contributiva ricollegabile alle singole fattispecie, sono determinati con apposita deliberazione in relazione alle esigenze di equilibrio del bilancio e possono essere variate annualmente. La deliberazione di approvazione deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo, fermo restando quanto indicato al comma 2.

2. Le deliberazioni concernenti le aliquote e le tariffe dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le aliquote, le tariffe e i canoni si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aliquote e le tariffe relative ai tributi locali possono essere modificati entro il 31 luglio di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000.
5. I canoni per l'utilizzo del patrimonio sono fissati e adeguati periodicamente, in conformità ai criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
6. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi sono determinati tenendo conto dei parametri fissati nelle disposizioni legislative e regolamentari, avendo riguardo alla capacità contributiva dell'utente, e perseguendo tendenzialmente l'equilibrio economico in rapporto ai relativi costi.

#### Articolo 5

##### Rapporti con i contribuenti

1. I rapporti con i contribuenti sono improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Roma Capitale assicura la massima diffusione degli atti e delle informazioni in materia di entrate, attraverso i propri uffici centrali e decentrati, nonché con ogni altro mezzo efficace di comunicazione, anche elettronica e promuove l'adozione di misure che semplificano il rapporto con i contribuenti, anche mediante l'ampliamento dei servizi informativi e di comunicazione erogati a distanza, e l'adozione di iniziative di concertazione con le altre amministrazioni, le associazioni rappresentative dei comuni e delle parti sociali.
3. Per semplificare l'approccio dei contribuenti con l'attività tributaria di Roma Capitale, viene predisposta una modulistica unificata e standardizzata al fine di fare assolvere correttamente alla cittadinanza, tutti gli adempimenti previsti dalla norma regolamentare.
4. Le informazioni ai contribuenti sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali e in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.

## TITOLO II GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

### CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE

#### Articolo 6 Forme di gestione

1. I regolamenti prevedono la forma di gestione per ciascuna entrata, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997, garantendo efficienza, trasparenza, economicità, semplificazione e parità di trattamento.
2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente o il contribuente.
3. Gli agenti della riscossione, le società, le istituzioni e gli enti controllati o affidatari concessionari di pubblici servizi di Roma Capitale, incluse le società che realizzano le attività di accertamento e riscossione delle entrate per conto dell'Amministrazione, si attengono alle disposizioni del presente Regolamento.

#### Articolo 7 Funzionari responsabili delle entrate

1. La gestione di ciascuna entrata è attribuita a un responsabile, designato con provvedimento dell'organo competente, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Allo stesso soggetto può essere attribuita la responsabilità di più entrate.
2. Al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata quali:
  - a. sottoscrizione di richieste, avvisi e provvedimenti;
  - b. accertamento e riscossione dei crediti, con procedure coordinate rispetto alle attività previste dal Regolamento di contabilità vigente per l'acquisizione delle entrate;
  - c. irrogazione delle eventuali sanzioni e penali ai trasgressori;
  - d. apposizione del visto di esecutività sui ruoli;
  - e. formazione e sottoscrizione delle ingiunzioni e degli avvisi di accertamento esecutivi;
  - f. rimborso degli indebiti;
  - g. concessione di dilazioni di pagamento;
  - h. verifica delle comunicazioni di inesigibilità, adozione dei discarichi e controllo sull'agente della riscossione;
  - i. cura del contenzioso relativo all'entrata;
  - j. applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso di cui al Titolo III del presente Regolamento.

3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi la gestione delle attività di accertamento e riscossione dell'entrata, anche in maniera disgiunta, il soggetto gestore nomina un funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni e i poteri concernenti la gestione delle attività affidate.
4. Per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

#### Articolo 8 Regime dei dati acquisiti

1. I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate e la loro elaborazione sono effettuati per esclusive finalità pubbliche, in forza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le varie entrate di Roma Capitale.
2. In ogni caso i dati non possono essere forniti a terzi esterni all'Amministrazione Capitolina, salvo che la comunicazione non sia prevista da disposizioni di legge o Regolamento.
3. I dati possono essere forniti a terzi affidatari di pubblici servizi o della gestione delle entrate, per le attività di istituto o per la prosecuzione di azioni esecutive, le cui convenzioni attuative regoleranno il diritto di accesso, utilizzo e riservatezza dei dati.
4. I dati possono essere forniti ai patrocinanti in giudizio degli interessi di Roma Capitale.

### CAPO II RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE

#### Articolo 9 Modalità di pagamento delle entrate

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse tipologie di entrata, in base alle norme di legge, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
2. La Giunta Capitolina e i responsabili delle entrate, assumono le iniziative atte a facilitare i pagamenti, favorendo gli strumenti più attuali e diffusi e in particolare, l'utilizzo di mezzi alternativi al contante. Nei casi in cui gli uffici liquidano la somma dovuta sulla base di istanza o dichiarazione, i relativi modelli devono riportare le modalità di pagamento ammesse e, in caso di versamento presso posta,

deve essere allegato l'apposito bollettino di conto corrente.

3. Per le singole entrate per le quali non esistono norme di legge o di regolamenti specifici che disciplinano le modalità di pagamento, questo può avvenire mediante:
  - a. versamento diretto alla tesoreria di Roma Capitale;
  - b. versamento nel conto corrente postale intestato a Roma Capitale - Servizio di Tesoreria;
  - c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti e altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria di Roma Capitale;
  - d. nel caso sia attivato il servizio, mediante carta di credito d'Istituto o bancomat tramite apposito POS posizionato presso l'ufficio/struttura predisposta, ovvero altri strumenti telematici eventualmente promossi da Roma Capitale;
  - e. la piattaforma nazionale dei pagamenti PagoPA;
  - f. tramite modello F24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata da Roma Capitale con l'Agenzia delle Entrate.
4. I pagamenti sono eseguiti entro i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti delle singole entrate. In caso di pagamento di tributi o di altre entrate per i quali le norme di legge o di regolamento prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi di pagamento nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento.
5. I pagamenti delle somme dovute sono effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

#### Articolo 10 Rimborsi

1. Il rimborso del tributo o di altra entrata, versata e risultata non dovuta, è disposto dal responsabile dell'entrata su richiesta del contribuente o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso è presentata con apposita istanza motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione.
3. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso o altro termine più breve stabilito nel regolamento di settore, procede all'esame della medesima e comunica il provvedimento di accoglimento o di diniego.
4. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui all'articolo 31 del presente Regolamento, con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del

contribuente, in relazione alla medesima entrata, sia stato notificato un avviso di accertamento o di pagamento, o un atto di contestazione, o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Commissione Tributaria o di altro organo competente.

6. In presenza di provvedimento definitivo, il responsabile dell'entrata competente per il rimborso, procede alla compensazione del debito.
7. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 sono notificati al contribuente e sono impugnabili avanti la Commissione Tributaria o altro organo competente.

#### Articolo 11

##### Rimborsi di somme iscritte a ruolo risultate indebite

1. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, risultino successivamente indebite, il responsabile dell'entrata incarica l'agente della riscossione all'effettuazione del rimborso. L'agente della riscossione, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso, ovvero a indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.
2. L'agente della riscossione è comunque tenuto, nell'ambito del territorio di competenza, a verificare tutte le posizioni iscritte a ruolo a carico del contribuente, effettuando preventivamente eventuali compensazioni tra le entrate di competenza dell'ente con il credito emerso. Per la somma eventualmente residua, l'agente della riscossione provvede al pagamento:
  - a. immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
  - b. entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.
3. Il responsabile dell'entrata, con apposito provvedimento, dispone la restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate, ai sensi dei commi 1 e 2, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore.
4. Per quanto non disciplinato, trova applicazione l'articolo 26 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

#### Articolo 12

##### Compensazione

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito dello stesso tributo, ovvero tra crediti e debiti derivanti da altri tributi comunali, aventi la medesima base imponibile, accertati e riscossi direttamente da Roma Capitale, a

condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

2. L'obbligazione extra-tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito della medesima entrata, tenuto conto dei principi stabiliti dal codice civile.
3. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione di cui ai commi 1 e 2, presenta la richiesta mediante l'apposito modulo predisposto dall'amministrazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine stabilito per il versamento dell'entrata dovuta, salva diversa disposizione contenuta nei regolamenti di settore.
4. I regolamenti che disciplinano le singole entrate stabiliscono il limite dell'ammontare degli importi per i quali annualmente la compensazione deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata.
5. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
6. La compensazione non è ammessa quando nei confronti del contribuente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento di somme dovute per annualità diverse da quella oggetto di compensazione, tranne che la richiesta riguardi compensazioni tra atti di recupero della stessa entrata o di entrate aventi la medesima base imponibile.
7. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Per avvalersi dell'accollo, l'accollante e il contribuente originario devono formulare specifica e documentata richiesta, comprovante l'idoneità al pagamento dell'accollante, i mezzi e i termini di pagamento, che deve essere espressamente accettata da Roma Capitale.

### Articolo 13

#### Importi minimi per riscossione ordinaria e rimborsi

1. Per ciascuna entrata i relativi regolamenti stabiliscono gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi; in mancanza di una espressa previsione, si applica la disciplina contenuta nell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

### CAPO III

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

### Articolo 14

#### Definizione

1. Per "ravvedimento operoso" si intende l'istituto che consente all'autore o agli autori della violazione e ai soggetti solidalmente obbligati, di sanare le violazioni commesse in materia di tributi locali, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi

vigenti in materia e secondo le disposizioni contenute nel presente Capo.

2. Ai fini dell'applicazione del ravvedimento operoso, valgono le seguenti definizioni:
  - a. per "violazioni" si intendono le azioni od omissioni che arrecano pregiudizio all'azione di controllo e incidono sulla determinazione della misura o sul versamento del tributo locale;
  - b. per "sanzioni" si intendono le penalità irrogate per la violazione di norme in materia di tributi locali, consistenti nel pagamento di una somma di denaro di importo fisso o determinato in percentuale;
  - c. per "tributi locali" si intendono i tributi di competenza di Roma Capitale regolamentati con atti di normazione secondaria;
  - d. per "cause ostative" si intendono quei fatti o circostanze che impediscono il ravvedimento operoso.

#### Articolo 15

##### Regolarizzazione dei versamenti omessi o irregolari

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
  - a. a un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro trenta giorni dalla data della scadenza;
  - b. a un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
  - c. a un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - d. a un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro due anni dalla violazione commessa;
  - e. a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due anni dalla violazione commessa;
  - f. a un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita dopo il ricevimento del processo verbale di constatazione della violazione o dell'invito bonario di cui all'articolo 26, ma prima della notificazione dell'avviso di accertamento.

Articolo 16  
Regolarizzazione delle violazioni per infedeltà  
od omissioni della dichiarazione

1. In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
  - a. a un decimo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
  - b. a un ottavo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
  - c. a un sesto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro tre anni dalla violazione commessa.

Articolo 17  
Regolarizzazione di altre violazioni

1. In caso di infedele o omessa presentazione della comunicazione e nelle ipotesi di violazioni di altri adempimenti tributari che ostacolano l'attività di accertamento in corso, incluse le violazioni che incidono sul contenuto delle comunicazioni stesse, la sanzione è ridotta:
  - a) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
  - b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
  - c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa.

Articolo 18  
Perfezionamento del ravvedimento

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto stabilito dagli articoli 15, 16 e 17.

2. Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni ovvero di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione o delle comunicazioni di cui agli articoli 16 e 17, il perfezionamento della regolarizzazione richiede, entro il medesimo termine previsto per il ravvedimento, la presentazione contestuale della dichiarazione o della comunicazione omessa ovvero della dichiarazione o della comunicazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento.

#### Articolo 19

##### Cause ostative al ravvedimento

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte dell'amministrazione di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

#### Articolo 20

##### Errore scusabile

1. In caso di errore scusabile, commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione o comunicazione integrativa, relativo a fattispecie oggetto di ravvedimento, la regolarizzazione è comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

### CAPO IV

#### ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

#### Articolo 21

##### Attività di controllo

1. Il responsabile di ciascuna entrata provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. I regolamenti e gli atti di cui all'articolo 3 del Titolo I assicurano che gli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati siano tempestivamente portati a conoscenza degli interessati e possano essere effettuati anche in occasione di attività richieste ad altro fine mediante modelli e documenti adeguatamente diffusi in tutti gli uffici di Roma Capitale.
3. Nelle attività di controllo degli adempimenti e di accertamento delle fattispecie

imponibili, il responsabile dell'entrata provvede alle istruttorie previste dai singoli regolamenti acquisendo, anche in via telematica, elementi e notizie presso altri enti pubblici, senza richiedere al destinatario documenti e informazioni già in possesso dell'Amministrazione Capitolina o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione del contribuente.

4. Il rilascio e il rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni, la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive, nonché la permanenza in esercizio, sono subordinati alla verifica della regolarità del pagamento o riversamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

#### Articolo 22 Collaborazione con altri Enti

1. Per contrastare efficacemente l'evasione, l'elusione fiscale e qualsiasi altra modalità di inadempimento delle entrate locali, Roma Capitale collabora e promuove lo scambio di informazioni e le attività di controllo con la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia del Demanio, gli enti previdenziali e qualsiasi altro ufficio pubblico o pubblica autorità.

#### Articolo 23 Controlli sul territorio

1. Roma Capitale può utilizzare, per l'accertamento delle violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, gli addetti accertatori nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione ed il superamento di un esame di idoneità.
2. Gli addetti accertatori possono essere dipendenti di Roma Capitale o delle società da essa partecipate, ovvero dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di constatazione.
3. Gli addetti accertatori hanno poteri di accertamento, contestazione immediata, redazione e sottoscrizione del processo verbale di constatazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano le singole entrate comunali.

## Articolo 24 Accessi, ispezioni e verifiche

1. Per motivate esigenze di verifica e di controllo, Roma Capitale può procedere con gli accessi, le ispezioni e le verifiche degli agenti preposti all'attività di accertamento, della Polizia Locale o della Guardia di Finanza, presso i locali adibiti all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche e professionali. Tali attività di verifica e di controllo devono essere svolte con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività e delle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Al momento dell'accesso, il contribuente ha diritto di essere informato sulle ragioni della verifica e sull'oggetto dell'attività ispettiva, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché del diritto di produrre osservazioni e rilievi che dovranno essere annotati sul verbale di verifica redatto in contraddittorio.
3. La permanenza degli organi di controllo, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 5 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 5 giorni nei casi di particolare complessità individuati e motivati dal responsabile del tributo.
4. Ove possibile, Roma Capitale promuove la possibilità di effettuare accessi congiunti con le altre pubbliche amministrazioni titolari di poteri di accertamento per arrecare il minor disservizio possibile al contribuente.
5. Ove consentito dalla legislazione statale e regionale, Roma Capitale promuove la possibilità di una definizione agevolata delle pretese risultanti dalla copia del processo verbale di accertamento fondata sul pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta.
6. Nel rispetto del principio di collaborazione tra Roma Capitale e contribuente, a seguito del rilascio della copia del processo verbale di accertamento da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare all'ufficio che ha svolto l'attività di verifica, osservazioni e richieste entro sessanta giorni. L'avviso di accertamento o l'invito al contraddittorio non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo nei casi di particolare e motivata urgenza che deve essere specificata nell'atto notificato al contribuente.

## Articolo 25 Codice di comportamento degli agenti accertatori

1. Su indirizzo dell'Assessore al Bilancio, la Giunta Capitolina adotta un codice di comportamento volto a disciplinare le modalità dell'attività e i comportamenti del personale di cui all'articolo 23, investito dei poteri di accesso, di ispezione e di verifica.

## Articolo 26

### Avviso o invito bonario

1. L'Amministrazione Capitolina favorisce l'adempimento dell'obbligazione tributaria ed extra-tributaria in maniera spontanea, anche se tardiva, promuovendo l'utilizzo del ravvedimento operoso e, possibilmente, procede all'emissione di avvisi o inviti bonari, al fine di consentire al contribuente di chiarire la propria posizione in ordine ai fatti ivi descritti, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

## Articolo 27

### Accertamento delle entrate tributarie ed extra-tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il responsabile dell'entrata, ove siano riscontrate omissioni parziali o totali di adempimenti, provvede alla notificazione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio oppure, nei casi di entrate extratributarie, di un avviso di pagamento. I suddetti atti devono essere motivati indicando le ragioni in fatto e in diritto che li hanno determinati. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Gli avvisi, sottoscritti dal responsabile dell'entrata, devono contenere, inoltre, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Se vengono citate norme di legge o regolamento, il loro contenuto va indicato in calce all'atto.
3. Gli avvisi di cui al comma 2 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono contenere, altresì, l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, in caso di entrate tributarie, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, in caso di entrate extra-tributarie; l'indicazione che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150; l'indicazione che costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. L'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo può essere preceduta dalla notificazione di un avviso di liquidazione, con contestuale messa in mora del debitore. Il predetto atto, sottoscritto dal responsabile dell'entrata, deve essere motivato indicando le ragioni in fatto e in diritto che lo hanno determinato; se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. L'atto deve contenere, inoltre, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito allo stesso, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento e l'avvertenza che in caso di mancato adempimento si procederà alla riscossione coattiva secondo le disposizioni vigenti.
5. La notificazione degli avvisi di accertamento esecutivi e del connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, relativi alle entrate tributarie, è effettuata nei termini stabiliti dall'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La notificazione degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate extratributarie è effettuata nei termini prescritti dal codice civile e dalle leggi di settore.
6. Ai fini dei controlli sostanziali sulle entrate, può essere applicato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, secondo i criteri e le modalità contenute nel Capo II del Titolo III.

#### Articolo 28 Notificazione degli atti

1. Gli avvisi e gli atti di cui all'articolo 27 sono notificati anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio o la residenza del destinatario risultanti dai registri dell'anagrafe. Per la notifica dell'atto a mezzo posta si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, salva diversa disposizione di legge. In ogni caso è sempre possibile la notificazione degli atti a mezzo di canali di posta elettronica certificata, nei casi consentiti dalla legge statale.
2. In alternativa a quanto stabilito al comma 1, per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 639/1910 e successive modificazioni, nonché degli avvisi di pagamento delle entrate extra-tributarie, ferme restando le disposizioni vigenti, Roma Capitale, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
3. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina o delle società da essa partecipate, tra i dipendenti dei soggetti ai quali Roma Capitale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura di Roma Capitale e il superamento di un esame di idoneità.

4. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio di Roma Capitale, sulla base della direzione e del coordinamento diretto della stessa ovvero degli affidatari. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
5. Resta ferma la possibilità di notificare gli avvisi e gli atti di cui agli articoli 27 e 28, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

#### Articolo 29

##### Ripetibilità delle spese di notifica

1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per i compensi di notifica degli atti impositivi emessi a recupero delle entrate tributarie ed extra-tributarie evase o eluse, di irrogazione delle sanzioni tributarie e amministrative, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva.
2. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente, nonché le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
3. Le spese di notifica ripetibili sono recuperate unitamente all'entrata o maggiore entrata dovuta, alle sanzioni e agli interessi.
4. L'ammontare specifico delle spese ripetibili è determinato con deliberazione della Giunta Capitolina assunta in applicazione dei criteri forfettari e delle disposizioni di cui al D.M. Finanze 12 settembre 2012 e delle norme allo stesso successive.

#### Articolo 30

##### Sanzioni

1. In materia di entrate di natura tributaria, si applicano i principi generali relativi alle sanzioni amministrative tributarie di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e successive modificazioni, nonché i principi stabiliti dallo Statuto del contribuente e le disposizioni contenute nel vigente Regolamento capitolino che disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale.
2. I regolamenti che disciplinano le entrate extra tributarie indicano le sanzioni amministrative e le penali applicabili per le relative fattispecie; ove gli stessi non provvedano specificatamente, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000. Le predette sanzioni sono irrogate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del vigente Regolamento capitolino che disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.

### Articolo 31 Interessi

1. La misura annua degli interessi dovuti per la riscossione e il rimborso delle entrate tributarie ed extra-tributarie è pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### Articolo 32 Dilazione dei pagamenti

1. Il responsabile dell'entrata, ovvero l'agente della riscossione per gli importi iscritti a ruolo, può concedere, su richiesta del debitore, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute. Per gli importi oggetto di ingiunzione fiscale, la richiesta di dilazione deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure cautelari ed esecutive.
2. Salvo quanto disposto nei regolamenti di settore, non sono soggette a dilazione di pagamento le entrate ordinarie dovute con periodicità annuale o infra-annuale.
3. Per gli importi relativi a entrate tributarie ed extra-tributarie richiesti prima della notificazione di avvisi di accertamento esecutivi o di ingiunzioni fiscali, il responsabile dell'entrata concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
  - a) ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall'entità della somma da rateizzare, fino ad un massimo di 24 rate con un importo minimo di euro 50 per ciascuna;
  - b) applicazione degli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento;
  - c) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
  - d) il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla dilazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni, ove prescritte, dedotto quanto versato, è inviato a riscossione coattiva secondo le disposizioni contenute nel Capo V del presente Regolamento.
4. La dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo è effettuata dall'agente della riscossione secondo i criteri e le modalità di cui al D.P.R. n. 602 del 1973.
5. Le disposizioni relative alla dilazione dei pagamenti contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate incompatibili con il presente articolo devono intendersi abrogate.

Articolo 32-bis  
Dilazione delle somme richieste con accertamenti esecutivi

1. Il responsabile dell'entrata, ovvero il soggetto affidatario di cui all'articolo 33, comma 3, del presente Regolamento, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore si trovi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e che l'importo da rateizzare sia superiore a euro 100,00, tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
  - a) per importi da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - b) per importi da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - c) per importi da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - d) per importi da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da ventiquattro a trentasei rate mensili;
  - e) per importi oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.Nei casi di rateizzazione di importi pari o superiori a euro 30.000,00, l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'IVASS, e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate, a condizione che non sia intervenuta decadenza, ai sensi del comma 5.
3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
4. Sulle somme dovute, con esclusione delle sanzioni, degli interessi, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, si applicano gli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di dilazione, comporta automaticamente la decadenza dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639 del 1910 emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.

## CAPO V RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

### Articolo 33 Attività di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata tramite l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In alternativa, tramite la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o tramite l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, avvalendosi anche delle disposizioni del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 gg-quater punto 1), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'articolo 36 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. L'accertamento e la riscossione coattiva dei crediti tributari ed extra-tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni, penali o interessi, ha luogo quando l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, sia superiore a euro 16,00, salvo che sia diversamente stabilito dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi di affidamento a terzi dei servizi di gestione, accertamento e riscossione dell'entrata.

### Articolo 34 Misure cautelari

1. In caso di pericolo per la riscossione dopo la notifica dell'avviso di accertamento con il quale sono accertati maggiori tributi, dell'atto di contestazione ovvero del provvedimento di irrogazione della sanzione, il responsabile dell'entrata può chiedere, con istanza motivata al presidente della Commissione Tributaria Provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda, a garanzia dell'intera pretesa tributaria, comprensiva della sanzione, dell'imposta e dei relativi interessi, il cui importo complessivo sia superiore a ottomila euro.
2. Le misure cautelari di cui al comma 1, una volta adottate, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado anche a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo in cui sono iscritti gli importi dovuti in base all'avviso di accertamento notificato.
3. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dell'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in quanto compatibili.

### Articolo 35 Ingiunzione

1. Le ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 sono di competenza del funzionario responsabile della relativa entrata. Il responsabile dell'entrata, scaduto il termine per il pagamento degli avvisi di cui all'articolo 27, provvede alla notificazione dell'ingiunzione. L'ingiunzione, sottoscritta dal responsabile dell'entrata, deve essere motivata indicando le ragioni in fatto e in diritto che l'hanno determinata. L'ingiunzione deve indicare, inoltre, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, l'eventuale precedente atto di accertamento, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di trenta giorni entro cui effettuare il pagamento della somma dovuta, sotto pena degli atti esecutivi o cautelari.
2. Con l'ingiunzione vengono chiesti al debitore, oltre al pagamento degli importi di cui all'avviso di accertamento o pagamento, anche gli ulteriori oneri di riscossione, determinati con apposita delibera di Giunta Capitolina, relativi alle spese di notifica dell'ingiunzione, agli interessi e alle spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva, avendo riferimento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'applicazione delle disposizioni concernenti l'avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle ingiunzioni si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 794 a 803 della medesima legge.

### Articolo 36 Azioni cautelari ed esecutive

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione, il funzionario responsabile dell'entrata, qualora sussistano le condizioni di legge, adotta tempestivamente le azioni cautelari ed esecutive previste dalle disposizioni del titolo II, del D.P.R. 602/1973 e dell'ordinamento civile.
2. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale o liquidate dall'autorità giudiziaria, o ai diritti o alle spese di notifica e di esecuzione degli Ufficiali giudiziari.
3. In caso di attivazione delle procedure cautelari ed esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

Articolo 37  
Attività pre-coattiva

1. Prima di iniziare le procedure esecutive e cautelari di riscossione, Roma Capitale si riserva la possibilità di intraprendere una attività pre-coattiva con l'adozione di appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO III  
STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

CAPO I  
AUTOTUTELA

Articolo 38  
Definizione

1. Per " autotutela" si intende il potere dell'amministrazione di annullare o revocare, in tutto o in parte, un provvedimento di accertamento o riscossione dei tributi e delle altre entrate locali ritenuto illegittimo, per ragioni di pubblico interesse.
2. L'autotutela è esercitata in funzione del pubblico interesse, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato con il silenzio-assenso e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
3. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 39  
Competenza

1. L'autotutela è esercitata dal funzionario responsabile dell'entrata ovvero da un suo delegato.

Articolo 40  
Iniziativa

1. L'autotutela è attivata d'ufficio ovvero su iniziativa di chiunque vi abbia interesse,

incluse le associazioni non riconosciute.

2. La presentazione di un'istanza di autotutela non genera di per sé diritti per la parte richiedente, né determina nei suoi confronti un obbligo dell'ufficio di procedere o provvedere.

#### Articolo 41

##### Fattispecie

1. L'Amministrazione può procedere all'annullamento o alla revoca, totale o parziale, di un provvedimento di accertamento o riscossione dell'entrata, qualunque ne sia la causa e fatta salva l'irrinunciabilità alla prescrizione del rimborso, nei seguenti casi:
  - a. errore di persona;
  - b. errore materiale di verifica o calcolo;
  - c. errore sui presupposti dell'entrata;
  - d. doppia imposizione;
  - e. omessa considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f. mancata applicazione di agevolazioni, esenzioni, detrazioni e altri benefici in presenza dei relativi requisiti;
  - g. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
  - h. incompetenza nell'adozione del provvedimento.
2. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari, l'Amministrazione può sempre disporre l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso, purché nel rispetto dei termini di cui all'articolo 38.

#### Articolo 42

##### Autotutela in pendenza di giudizio

1. L'autotutela può essere esercitata anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'autorità giudiziaria procedente. In tale ipotesi si può tenere conto dell'orientamento giurisprudenziale, dei precedenti giudiziari, della probabilità di soccombenza e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
2. L'autotutela non ha luogo se sia stata pronunciata in uno dei gradi di giudizio una sentenza di merito favorevole all'Amministrazione.

#### Articolo 43

##### Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente, oltre che nei casi di cui all'articolo 41, può chiedere l'annullamento o la revoca, totale o parziale, di un provvedimento di accertamento o di riscossione dell'entrata con istanza motivata in fatto e/o in diritto.

2. La domanda deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione del provvedimento, se non è prodotto in copia e deve essere corredata dalla documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. Fino alla decisione dell'Amministrazione, il contribuente può proporre in ogni tempo ulteriori deduzioni, memorie e documentazione a sostegno del proprio assunto.
4. La presentazione dell'istanza non sospende i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'impugnazione del provvedimento dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

#### Articolo 44 Procedura

1. Le istanze di parte, complete di tutta la documentazione e delle notizie necessarie per l'esercizio dell'autotutela, sono esaminate secondo l'ordine cronologico di consegna o arrivo, fatti salvi i casi urgenti oppure di rilevanza generale che ne giustificano la priorità.
2. Qualora la documentazione allegata si riveli insufficiente o inidonea ai fini della decisione, il funzionario responsabile può sospendere l'efficacia del provvedimento e invitare il contribuente a integrare la documentazione prodotta.
3. Nelle more del procedimento di autotutela, il funzionario responsabile può sospendere gli effetti del provvedimento che appaia illegittimo o infondato, dandone comunicazione alla parte anche per via telematica.

#### Articolo 45 Decisione

1. L'Amministrazione comunica all'interessato l'esito dell'autotutela, esercitata d'ufficio o su iniziativa di parte, con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi su cui la decisione è fondata. L'atto emesso in sede di autotutela può essere trasmesso anche per via telematica.
2. L'annullamento del provvedimento comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali e l'obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base del provvedimento annullato.
3. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

Articolo 46  
Disposizioni finali in materia di autotutela

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e con il coordinamento del Dipartimento competente, i funzionari responsabili delle entrate adottano ogni misura necessaria, utile e opportuna, per un esercizio corretto e puntuale dell'autotutela, anche adeguando le procedure e modalità di applicazione concreta della presente disciplina.
2. L'esercizio corretto e puntuale dell'autotutela può essere considerato ai fini della valutazione dei funzionari responsabili delle entrate e degli uffici.

CAPO II  
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 47  
Ambito di applicazione

1. I tributi comunali possono essere definiti mediante il procedimento di accertamento con adesione, sulla base dei criteri di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni e secondo le disposizioni del presente Capo.
2. Il procedimento di definizione può essere applicato in tutti i casi in cui l'accertamento sia fondato su elementi di natura presuntiva o su elementi oggetto di valutazione estimativa. In particolare è applicabile ai seguenti tributi:
  - a. imposta comunale sugli immobili, imposta municipale propria e tributo sui servizi indivisibili, limitatamente alla definizione del valore delle aree edificabili;
  - b. tariffa rifiuti solidi urbani e tassa sui rifiuti, limitatamente alle superfici che producono sia rifiuti urbani sia rifiuti speciali.
3. Il procedimento di definizione non si applica:
  - a) nei casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo;
  - b) nell'ambito delle attività di mero controllo formale finalizzate alla liquidazione e riscossione del tributo;
  - c) ai soli fini di ridurre le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi di dichiarazione e pagamento del tributo.
4. La richiesta dell'ufficio di presentare chiarimenti, atti e documenti oppure l'invio di questionari, non attiva il procedimento di definizione mediante accertamento con adesione.
5. Nel caso di più coobbligati, il procedimento di definizione può essere perfezionato anche con l'adesione di uno solo degli obbligati.
6. La definizione può essere effettuata anche solo per alcuni dei periodi di riferimento del tributo.

7. Al fine di agevolare l'esercizio delle attività di definizione dei tributi, possono essere emanate direttive generali di indirizzo e coordinamento.

#### Articolo 48 Effetti della definizione

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è soggetto a integrazioni o modifiche da parte dell'ufficio.
2. La definizione non esclude ulteriori attività di accertamento qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi che rendano possibile l'accertamento di un maggior tributo in misura superiore al 20% di quella definita.
3. Con il perfezionamento della definizione, perdono efficacia l'avviso di accertamento e gli atti di controllo posti in essere dall'ufficio.

#### Articolo 49 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. La riduzione di cui al comma 1, non si applica alle sanzioni irrogate per la mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

#### Articolo 50 Ufficio competente e responsabile del procedimento

1. Il procedimento di definizione rientra nelle attribuzioni dell'ufficio competente preposto alla gestione del tributo in persona del funzionario responsabile designato.

#### Articolo 51 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio competente, prima dell'emissione di un avviso di accertamento, può notificare al contribuente, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, un invito a comparire nel quale sono indicati: i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo, le annualità oggetto di accertamento, il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, il maggior tributo, le sanzioni e gli interessi dovuti.
2. Nel caso di più coobbligati l'invito può essere notificato a ciascun obbligato.

## Articolo 52 Comparizione e termini di avvio del procedimento

1. Il contraddittorio prende avvio con la comparizione del contribuente il quale può richiedere, mediante comunicazione scritta, un rinvio non superiore a quindici giorni.
2. La mancata comparizione impedisce l'avvio del procedimento e rende priva di ogni effetto l'eventuale successiva richiesta di definizione da parte del contribuente. Il mancato avvio del procedimento per assenza del contribuente è registrato in apposito verbale sottoscritto dall'impiegato incaricato e dal responsabile del procedimento.

## Articolo 53 Contraddittorio e contenuto della definizione

1. Le persone fisiche intervengono personalmente o possono delegare il coniuge, i parenti, oppure gli affini. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti un'attività di impresa, intervengono in persona del legale rappresentante o dei dipendenti delegati. In ogni caso, è consentita la rappresentanza a mezzo di un procuratore generale o speciale.
2. Il contribuente o chi lo rappresenta, fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene occorrenti per la definizione, anche ricorrendo alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in conformità alla vigente legislazione, ed esibisce i documenti originali in proprio possesso depositandone copia vistata dall'ufficio per conformità all'originale.
3. Nel primo incontro l'ufficio fissa la data ultima per la firma dell'atto di accertamento con adesione e, per tale giorno, le parti si considerano convocate senza altra comunicazione ai fini della conclusione del procedimento di definizione. L'ufficio e il contribuente possono concordare altri incontri, non oltre i quindici giorni successivi, se necessari a consentire la produzione degli ulteriori documenti e di ogni altro elemento utile per la definizione.

## Articolo 54 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il procedimento di definizione può essere avviato ad iniziativa del contribuente, entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica di un avviso di accertamento, soltanto se l'avviso non è stato preceduto dall'invito dell'ufficio a comparire per la definizione del tributo.
2. L'istanza del contribuente deve contenere gli elementi idonei a consentire all'ufficio di valutare la proposta di definizione del tributo.
3. L'istanza in carta libera può essere consegnata direttamente all'ufficio o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero inviata anche mediante telefax o posta elettronica certificata e deve riportare le generalità, il domicilio, il

codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico, telefax o posta elettronica certificata e una copia dello stesso avviso.

4. Con l'istanza il contribuente manifesta la disponibilità a valutare la definizione dell'ufficio senza alcun impegno preventivo ad aderirvi. La mancata definizione non preclude la contestazione in giudizio dell'avviso di accertamento notificato.
5. I termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento e per l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di consegna diretta o di ricevimento dell'istanza.
6. Se non ravvisa i presupposti per accogliere la proposta di definizione, l'ufficio respinge l'istanza entro trenta giorni invitando il contribuente a regolarizzare il proprio debito.

#### Articolo 55

##### Invito a comparire e rinuncia all'istanza

1. Se ne ravvisa i presupposti l'ufficio, anche per via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 54:
  - a. formula al contribuente la proposta di definizione sulla base dell'istanza, indicando la data e il luogo della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione;
  - b. invita il contribuente a comparire per l'avvio del contraddittorio, ove sia necessario acquisire ulteriori elementi.
2. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento successiva all'avvio del procedimento, comporta la rinuncia all'istanza e la chiusura d'ufficio del procedimento di definizione. In ogni caso il contribuente può rinunciare al procedimento di definizione mediante apposita comunicazione.
3. Nel caso di coobbligati, ove sia intervenuto l'accertamento con adesione da parte di un obbligato prima della proposizione del ricorso da parte di un altro, l'ufficio richiede l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.

#### Articolo 56

##### Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto per iscritto in duplice copia ed è sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore e dal responsabile del procedimento.
2. L'atto deve contenere:
  - a. gli elementi di fatto e di diritto nonché i motivi della definizione;
  - b. la determinazione dell'entrata, delle sanzioni e di ogni altra somma dovuta;
  - c. le modalità e i termini per il pagamento, in caso di versamento rateale.

Articolo 57  
Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, dell'intero importo ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale di cui all'articolo 58.
2. Il versamento degli importi indicati al comma 1 deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio, mediante consegna diretta, spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito dell'acquisizione della ricevuta, l'ufficio rilascia al contribuente una copia dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 58  
Versamento rateale

1. Il versamento dell'importo dovuto per effetto della definizione può essere eseguito in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevate a sedici se l'ammontare supera i 50.000 euro.
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato all'articolo 57, comma 2. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 59  
Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione  
dell'atto di accertamento

1. Le sanzioni irrogate per l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione e pagamento del tributo sono ridotte ad un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Articolo 60  
Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 57, 58 e 59, si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del medesimo

decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo.

### CAPO III INTERPELLO

#### Articolo 61 Fonti, oggetto, definizioni

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo, adottate in conformità dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, riguardano i principi, i criteri, le procedure e le modalità per l'esercizio del diritto di interpello, in relazione alle disposizioni in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali disciplinati nei rispettivi regolamenti.
2. Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:
  - a. per "interpello" si intende l'istituto attraverso il quale si esplica, nei confronti del contribuente, l'attività interpretativa dell'Amministrazione diretta a risolvere il corretto trattamento tributario della fattispecie di volta in volta prospettata;
  - b. per "istanza di interpello" si considera la richiesta di chiarimento rivolta all'Amministrazione, in presenza di obiettive condizioni di incertezza per l'applicazione della normativa in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali disciplinati nei rispettivi regolamenti;
  - c. per "obiettive condizioni di incertezza" si intende la difficoltà interpretativa connessa all'applicazione di una disposizione regolamentare in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali a un caso concreto e personale, nonché la difficoltà in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime;
  - d. per "entrate patrimoniali" si intendono le entrate non aventi natura tributaria la cui titolarità e la cui gestione è attribuita a Roma Capitale;
  - e. per "Amministrazione", si intende il Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale.

#### Articolo 62 Presupposti

1. Il contribuente, anche non residente, o l'obbligato agli adempimenti tributari per suo conto, possono presentare all'Amministrazione istanza di interpello, qualora esistano obiettive condizioni di incertezza sull'esatta interpretazione dei regolamenti in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni regolamentari applicabili alle medesime.

2. L'istanza ha per oggetto un caso concreto concernente la posizione personale del richiedente ed è presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. Le obiettive condizioni di incertezza non ricorrono nel caso di ignoranza o errore sulla norma compiuto dal contribuente o qualora l'Amministrazione abbia fornito la soluzione interpretativa di casi analoghi a quello prospettato nell'istanza di interpello, mediante circolare, risposte o altro provvedimento portato a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale. L'Amministrazione comunica al contribuente l'inammissibilità dell'istanza con l'eventuale indicazione della circolare, risposta, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.
4. L'istanza di interpello non può essere proposta con riferimento ad accertamenti tecnici.

### Articolo 63 Contenuto dell'istanza

1. L'istanza di interpello, da formulare in carta libera, contiene:
  - a. i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  - b. l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni e deve essere comunicata la risposta;
  - c. la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  - d. l'indicazione delle specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
  - e. l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
  - f. la sottoscrizione dell'istante o del suo rappresentante legale, ovvero del procuratore generale o speciale, incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'Amministrazione, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 1, l'Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

## Articolo 64 Procedura

1. L'istanza di interpello è trasmessa al Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite consegna diretta, con rilascio d'apposita ricevuta, o posta elettronica certificata (PEC).
2. L'Amministrazione fornisce al contribuente una risposta scritta e motivata entro 90 giorni dalla presentazione o dal ricevimento dell'istanza di interpello, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera f).
3. La risposta è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (PEC) o fax.
4. L'Amministrazione può fornire una risposta collettiva mediante circolare o nota, da pubblicare sul sito istituzionale di Roma Capitale, nel caso siano formulate più istanze d'interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro.
5. L'Amministrazione può richiedere, una sola volta, al contribuente, l'integrazione dell'istanza quando non sia possibile fornire risposta sulla base della documentazione prodotta poiché non idonea a consentire l'esatto inquadramento del quesito. In questo caso, il parere è reso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
6. La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine di un anno dalla richiesta di cui al comma 5, comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 62.

## Articolo 65 Cause di inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza di interpello di cui all'articolo 62 è inammissibile se:
  - a. è priva dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 63, comma 1;
  - b. non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 62, comma 2;
  - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 62, comma 3;
  - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
  - f. il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 63, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

## Articolo 66

### Effetti

1. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
2. La risposta dell'Amministrazione ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha trasmesso l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale indicato. L'efficacia della risposta, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione, si prolunga anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili al particolare caso oggetto di interpello.
3. Qualora la risposta dell'Amministrazione, su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine dei 90 giorni di cui all'articolo 64, comma 2, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
4. Riguardo alle questioni oggetto d'interpello, sono nulli gli atti e i provvedimenti, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in discordanza della risposta fornita ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
5. Se la risposta dell'Amministrazione, sebbene formulata nel termine, giunge a conoscenza dell'istante oltre il termine dei 90 giorni di cui all'articolo 64, comma 2, e la decisione presa è difforme dall'interpretazione indicata dal contribuente, non si applicano sanzioni e interessi per le eventuali violazioni commesse prima della conoscenza della risposta e oltre la scadenza del termine medesimo.

## Articolo 67

### Rettifica

1. L'Amministrazione può rettificare la risposta in precedenza resa o quella desumibile dal silenzio assenso, nel qual caso:
  - a. se il contribuente ha già attuato il comportamento indicato nella prima risposta o accettato tacitamente dall'Amministrazione, l'Amministrazione non può recuperare le imposte, le tasse, le tariffe, i canoni e i contributi dovuti, né le sanzioni amministrative;
  - b. se il contribuente non ha già attuato il comportamento indicato nella prima risposta o accettato tacitamente dall'Amministrazione, l'Amministrazione può pretendere le maggiori imposte dovute e gli interessi relativi, con esclusione delle sanzioni amministrative.

Articolo 68  
Monitoraggio e coordinamento

1. L'Amministrazione, anche al fine di assicurare uniformità interpretativa nelle risposte fornite, adotta nella gestione delle istanze di interpello un'apposita procedura informatica che consente di: monitorare costantemente le istanze prodotte; trarre la sussistenza dei presupposti e delle condizioni d'ammissibilità delle istanze; stabilire lo scadenario; fornire le comunicazioni di risposta ai contribuenti; far conoscere il contenuto delle risposte attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale.

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69  
Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati i seguenti provvedimenti:
  - a. deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/31 luglio 2010;
  - b. deliberazione di Assemblea Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011;
  - c. deliberazione di Assemblea Capitolina n. 43 del 24 luglio 2014;
  - d. deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 25 febbraio 2000;
  - e. deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/31 luglio 2010;
  - f. deliberazione di Assemblea Capitolina n. 42 del 4 luglio 2011;
  - g. deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 11 del 18 marzo 2016;
  - h. deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30/31 luglio 2010;
  - i. deliberazione di Assemblea Capitolina n. 45 del 4 luglio 2011;
  - j. deliberazione di Assemblea Capitolina n. 84 del 29 novembre 2013;
  - k. deliberazione di Assemblea Capitolina n. 40 del 23 luglio 2014;
  - l. deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 18 marzo 2016;
  - m. deliberazione del Consiglio Comunale n. 253 del 19 dicembre 2003;
  - n. deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22 marzo 2007;
  - o. deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68 del 30 ottobre 2017.
2. I pagamenti del canone iniziative pubblicitarie (CIP) e del contributo di soggiorno, relativi al solo anno d'imposta 2020, possono essere oggetto di rateizzazione. La rateizzazione è concessa, su istanza del contribuente, secondo i criteri e le modalità indicate nell'articolo 32, comma 3, del presente Regolamento. Resta fermo che per i pagamenti relativi alle annualità precedenti il 2020, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 32.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli, 2 contrari e l'astensione dei Consiglieri Baglio, Bugarini, De Vito, Fassina, Tempesta e Zannola.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Catini, Chiossi, Coia, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri De Priamo e Figliomeni.

La presente deliberazione assume il n. 110.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara con 27 voti favorevoli, 1 contrario e l'astensione del Consigliere Pelonzi, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Catini, Chiossi, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

Ha votato contro il Consigliere De Priamo.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
G. VIGGIANO

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 23 settembre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 ottobre 2020.

Li, 22 settembre 2020

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: P. Ciutti